

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione e osservazione – Parere su emendamenti)</i> .....	5
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	31

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i> .....	29
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

Venerdì 7 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

##### La seduta comincia alle 9.

**Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.**

**C. 1920-A Governo ed emendamenti.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'ar-*

*ticolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione e osservazione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore nella seduta del 6 febbraio 2014, deposita agli atti della Commissione una nota del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e ne dà lettura *(vedi allegato)*.

Fa inoltre presente che: le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, recanti modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, e di cui all'articolo 1, comma 15, in materia biocarburanti non presentano

profili di incompatibilità con la normativa comunitaria; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), capoverso 1-*bis*, non appaiono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-*bis*, comma 10, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili; l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 4 non pregiudicherà il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 14; la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, recante una norma interpretativa sugli strumenti finanziari emessi dalle cooperative, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario; le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-*ter*, che prevedono la proroga del termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo, comunque, a carico delle imprese interessate, essendo tale proroga a carico delle imprese interessate; l'anagrafe telematica di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, potrà essere implementata a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente; il Fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge n. 84 del 1994, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, reca le necessarie disponibilità; appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 13, comma 25-*bis*, in maniera conforme alla prassi contabile vigente.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, formula quindi sul testo del provvedimento in esame la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1920-A, di conversione del decreto-legge

n. 145 del 2013, recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

al fine di garantire che dall'attuazione dei commi 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 1, in materia di trasparenza e di semplificazione della lettura dei contratti nel settore del gas e dell'elettricità, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario introdurre un'esplicita clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-*bis* e 8-*ter*, recanti modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, e di cui all'articolo 1, comma 15 in materia biocarburanti non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), capoverso 1-*bis*, non appaiono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 che imputano anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie la concessione dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e per le piccole e medie imprese, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica e il loro utilizzo non appare, pienamente coerente con la disciplina normativa dei medesimi fondi;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-*bis*, comma 10, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico

per la riconversione industriale, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili;

l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 4 non pregiudicherà il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 14;

la nomina di un Commissario straordinario e l'istituzione di una contabilità speciale per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e per la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro di cui all'articolo 4-ter, comma 2, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura, dal momento che la disposizione citata fa genericamente riferimento all'utilizzo di « risorse acquisite » delle quali non è possibile verificare né l'idoneità né l'effettiva sussistenza;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*quater*, che prevedono l'assunzione da parte dell'Istituto per il commercio estero – Agenzia per l'internazionalizzazione di personale a tempo indeterminato, comportano oneri a carattere permanente per i quali è stata prevista una copertura solo pluriennale a valere su risorse già integralmente destinate all'attuazione di specifici interventi;

le modifiche apportate all'articolo 5, comma 2, che prevedono che l'operatività degli uffici doganali per 24 ore non sia più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all'anno precedente comporterebbe l'insostenibilità, con le attuali risorse umane, delle attività assegnate agli uffici medesimi;

all'articolo 9, comma 2, ai fini della determinazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di buoni sconto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria, per l'acquisto di libri, appare necessario prevedere che tale assegnazione si verifichi nell'ambito delle risorse complessive

specificamente individuate nel programma operativo nazionale di riferimento;

all'articolo 9, comma 2-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta per la diffusione della lettura, occorre introdurre una esplicita clausola volta al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5;

le modifiche apportate all'articolo 10, comma 01, che prevedono l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello – sezione distaccata di Bolzano con la conseguente rimodulazione delle competenze della sezione specializzata di Venezia, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la clausola di neutralità finanziaria ivi indicata non appare idonea ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'estensione ai finanziamenti alle piccole e medie imprese dell'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, prevista all'articolo 11, comma 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, recanti una norma interpretativa sugli strumenti finanziari emessi dalle cooperative non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-*ter*, che prevedono la proroga del termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo, comunque, a carico delle imprese interessate, essendo tale proroga a carico delle imprese interessate;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-*quinqüies*, volte a prevedere

l'iscrizione alla gestione INPS artigiani dei soci delle cooperative artigiane determinano minori entrate contributive prive di copertura finanziaria;

l'estensione alle società per la cartolarizzazione dei crediti dell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, prevista dall'articolo 12, comma 5, appare suscettibile di determinare minori entrate prive di copertura finanziaria;

al fine di garantire la neutralità finanziaria delle modifiche apportate all'articolo 12, comma 6-bis recante la disciplina del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che hanno incluso tra i finanziamenti garantiti dallo Stato anche alcuni titoli e obbligazioni emessi da piccole e medie imprese, appare necessario prevedere esplicitamente che tali garanzie siano concesse nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, che prevede la sospensione delle cartelle esattoriali per le imprese che vantino crediti verso la pubblica amministrazione di importo pari o superiore alla somma iscritta a ruolo, comporta minori entrate prive di copertura finanziaria;

le risorse utilizzate a copertura delle minori entrate, che derivano dalla modifica della determinazione dell'aliquota dell'accisa sulla birra, dovrebbero invece essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;

l'anagrafe telematica di cui all'articolo 13, comma 1-bis potrà essere implementata a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;

il Fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge n. 84 del 1994 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, reca le necessarie disponibilità;

al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 13,

comma 7-bis, per le imprese che subiscono danni nell'ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo, occorre riformulare il suddetto comma, in modo da escludere il riconoscimento di diritti soggettivi, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali, in conformità alla disciplina contabile vigente;

l'articolo 13, comma 9-bis, recante disposizioni per la realizzazione della tratta ferroviaria Salerno – Stadio Arechi, non indica chiaramente a quali risorse intenda fare riferimento e la loro destinazione ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio, in quanto formulata genericamente, non consente di escludere che si verifichi una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile;

le disposizioni concernenti i benefici pensionistici relativi al personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, commi 19-bis e 19-ter, presentando anche carattere interpretativo, determinerebbero la ricostruzione di trattamenti pensionistici già in essere con corresponsione di arretrati, suscettibili di determinare nel primo anno di applicazione un esborso sensibilmente superiore a quello relativo agli anni successivi, in contrasto con la spesa a tal fine autorizzata pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;

appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 13, comma 25-bis, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;

l'utilizzo del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), deve essere riformulato in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa, in conformità con la vigente disciplina contabile;

appare opportuno riformulare il comma 1, lettera d), dell'articolo 14, che disciplina la destinazione delle risorse previste dal medesimo comma prevedendo il loro previo versamento all'entrata ed eli-

minando il riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalla lettera a), che potrebbe comportare la non attuabilità dell'intera disposizione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente: 6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero a valere fino a: n. 183.

Conseguentemente:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: o della pianificazione nazionale fino a: per il finanziamento con le seguenti: per il cofinanziamento;

al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: e al Fondo per lo sviluppo e la coesione fino a: compensazioni;

all'articolo 4-ter, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

all'articolo 5, sopprimere il comma 1-quater;

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che nell'uf-

ficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato;

all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero nell'ambito fino a: n. 183.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: complessiva;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: o sulla collegata pianificazione fino alla fine del periodo;

al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero nell'ambito fino a: n. 183;

al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.

al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole da: e al Fondo per lo sviluppo e la coesione fino a: correlate compensazioni;

all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento;

all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5;

all'articolo 10, sopprimere il comma 01.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1:

al numero 9) dopo le parole: Trento, aggiungere le seguenti: Bolzano (sezione distaccata);

sopprimere il numero 9-bis;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere il comma 3-quinquies;

all'articolo 12, comma 5, capoverso 9-bis, sopprimere le parole da: , ovvero a società per la cartolarizzazione fino alla fine del comma;

all'articolo 12, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

all'articolo 12, sopprimere il comma 7-bis;

all'articolo 13, comma 7-bis, primo periodo sostituire le parole: le imprese con le seguenti: alle imprese.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: vengono indennizzate con le seguenti: può essere concesso un indennizzo;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma;

all'articolo 13, sopprimere il comma 9-bis;

all'articolo 13, sopprimere i commi 19-bis e 19-ter;

all'articolo 13, comma 25-bis, sostituire le parole: a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e con le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque;

all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

1) al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

e con la seguente condizione:

sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica

la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, in considerazione del fatto che le risorse destinate alla copertura delle minori entrate che derivano da tale disposizione, per quanto disponibili, dovrebbero essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 3, comma 12 e 6, comma 11, con i quali saranno disciplinate le disposizioni applicative del relativo credito d'imposta siano comunque adottati, in conformità a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge, successivamente all'approvazione dei programmi operativi di riferimento. ».

Rocco PALESE (FI-PdL), atteso che il rappresentante del Governo ha rilevato che non vi sono problemi di copertura finanziaria, *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, segnala come, a suo avviso, sarebbe opportuno che la condizione prevista nella proposta di parere dianzi formulata dal relatore, secondo cui si chiede di sopprimere la richiamata disposizione, venga posta in votazione come semplice osservazione.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) manifesta forti perplessità in ordine alla condizione, prevista nella proposta di parere formulata dal relatore, in virtù della quale si chiede la soppressione del comma 9-bis dell'articolo 13, che prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno – Stadio Arechi, che le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate siano destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, a investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regio-

nale per il biennio 2014-2015. Nel ricordare che tale comma 9-bis è stato inserito nel testo del provvedimento, in sede di esame in sede referente, grazie all'approvazione dell'emendamento a sua firma 13.7, contesta la valutazione negativa formulata su tale disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui, tra l'altro, la non univoca finalizzazione per la funzionalità al contratto di servizio non consentirebbe di escludere una dequalificazione della spesa. Evidenzia, infatti, come, nella fattispecie considerata, non vi sia assolutamente il rischio che si realizzi una dequalificazione di spesa, in quanto appare indiscutibile la finalità della norma di prevedere un intervento destinato alla realizzazione di spese di investimento, ammortizzabili nel tempo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva preliminarmente come il relatore, nella proposta di parere dianzi formulata, abbia dato seguito alle osservazioni svolte, nella seduta di ieri, dai colleghi del Movimento 5 Stelle con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, proponendo il ripristino della versione originaria di tali norme, con conseguente soppressione della parte in cui si prevede, ai fini di copertura finanziaria, il ricorso alla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Nel rilevare come, a suo avviso, la proposta formulazione dei citati articoli 3 e 6 presenti profili problematici di carattere finanziario, chiede che vengano tenute in debito conto le proposte emendative 3.200 e 6.200 a sua firma, che affrontano tale questione. Fa presente poi come, dalla proposta di parere formulata dal relatore, discendano aspetti problematici ulteriori, in merito alla disposizione di cui all'articolo 9. Infine, con riferimento all'articolo 12, comma 5, prende atto che, nella proposta di parere, in conformità alle richieste avanzate dai deputati del Movimento 5 Stelle, è prevista la soppres-

sione della parte della norma in cui è disposta l'estensione dell'ambito di esclusione dall'imposta sostitutiva del 20 per cento alle società per la cartolarizzazione dei crediti, ma esprime perplessità sul fatto che tale esclusione trovi ancora applicazione per gli OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

Laura CASTELLI (M5S) rileva criticità in ordine alla condizione prevista nella proposta di parere formulata dal relatore, volta a sopprimere il comma 7-*bis* dell'articolo 12, che dispone la sospensione, per l'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese che vantino crediti verso la pubblica amministrazione di importo pari o superiore alla somma iscritta a ruolo. In particolare, contesta le motivazioni poste alla base della proposta del relatore, secondo cui la norma comporta minori entrate ed è priva di idonea copertura, segnalando che, nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito, tale questione è stata più volte affrontata e la stessa Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto non necessario prevedere una specifica copertura finanziaria per l'attuazione di tale disposizione.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, comma 9-*bis*, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, osserva che la disposizione in esame attiene agli investimenti e, come tale, non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa. Alla luce di tale elemento di valutazione, chiede pertanto che la predetta soppressione venga espunta dalla proposta di parere. Ritiene tuttavia che, in ragione della rilevanza delle questioni tuttora irrisolte, non sussistano al momento le condizioni per procedere all'espressione di un parere sul testo del provvedimento, e propone pertanto di sospendere brevemente i lavori al fine di svolgere i necessari, ulteriori approfondimenti.

Rocco PALESE (FI-PdL) condivide la richiesta testé formulata dall'onorevole Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'Assemblea riprenderà i propri lavori a partire dalle ore 11. Attesa la rilevanza delle questioni sollevate nel corso del dibattito, ritiene che una sospensione della seduta potrebbe consentire al Governo di compiere una valutazione ponderata in ordine al complesso delle osservazioni formulate dai colleghi intervenuti.

Guido GUIDESI (LNA), al di là delle risposte che il Governo sarà eventualmente in grado di fornire, si domanda se non sia il caso di rinviare il provvedimento all'esame delle Commissioni di merito al fine di apportare in quella sede le necessarie modificazioni al testo o se, viceversa, la Commissione bilancio sia effettivamente nelle condizioni di procedere, nella seduta in corso, alla formulazione di una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che tutte le eventuali condizioni contenute nella proposta di parere e formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dovranno comunque essere sottoposte, sotto forma di puntuali proposte emendative, alla successiva deliberazione dell'Assemblea.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), con riferimento alle condizioni contenute nella proposta di parere e relative all'articolo 10 del provvedimento, ricorda che sulla materia in questione il Ministero della giustizia aveva in precedenza manifestato un orientamento favorevole.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle diverse richieste di chiarimento formulate nel corso degli interventi, osserva che il Governo avrebbe bisogno di maggior tempo a disposizione prima di rendere i necessari elementi informativi. Ricorda peraltro che, a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata nel corso della seduta di ieri, il Governo ha già provveduto a depositare la formale documentazione, certificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Precisa



tuttavia che nella presente sede il Governo è tenuto ad esprimere valutazioni con esclusivo riferimento ai profili finanziari del provvedimento, a prescindere quindi da qualsivoglia considerazione di merito. Con specifico riferimento all'articolo 13, comma 9-bis, prima richiamato dagli onorevoli Bonavitacola e Marchi, osserva che, in assenza di apposita relazione tecnica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Governo non è in grado di modificare la posizione precedentemente assunta.

Vincenzo CASO (M5S), nell'accogliere con soddisfazione la presentazione della documentazione formale da parte del Governo, manifesta perplessità sulla disposizione – introdotta all'articolo 2 del provvedimento, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito – che prevede interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella misura di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in quanto, a suo giudizio, in mancanza di assicurazioni al riguardo da parte del Governo, appare suscettibile di determinare una riduzione delle risorse complessivamente destinate alle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che in tale sede il Governo è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla tenuta complessiva, dal punto di vista finanziario, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e non anche nel merito dello specifico utilizzo delle risorse del predetto Fondo.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che sul provvedimento in esame, assai complesso ed articolato, è già stato svolto presso le Commissioni di merito un lavoro serio e prolungato, proprio al fine di consentire al Governo di assumere, con la massima cognizione di causa, le determinazioni relative alle diverse questioni dal medesimo provvedimento recate. Pertanto, in considerazione delle questioni tuttora controverse, ritiene opportuno disporre una breve sospensione dei lavori, per con-

sentire al Governo di operare la necessaria sintesi sui vari aspetti ancora oggetto di valutazioni divergenti.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel prendere positivamente atto della presentazione di formale documentazione da parte del Governo, rinnova la richiesta di procedere ad una breve sospensione dei lavori.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che sul provvedimento in esame è stato svolto un lavoro molto approfondito da parte della VI Commissione (Finanze) e della X Commissione (Attività produttive), di cui è vicepresidente. In relazione alla proposta emendativa presentata dal gruppo M5S e concernente le cartelle esattoriali, prima richiamata dalla collega Castelli, ricorda che la formulazione originaria della medesima recava espressamente anche l'indicazione delle necessarie coperture finanziarie, poi soppressa su specifica richiesta del Governo. Alla luce dei numerosi aspetti del provvedimento tuttora irrisolti, ritiene dunque che si debba disporre di un tempo ulteriore al fine di pervenire alla individuazione delle eventuali proposte di modifica, anche di natura sostanziale, da apportare al testo del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene opportuno procedere ad una sospensione della seduta, al fine di consentire al Governo, al relatore ed ai gruppi parlamentari di svolgere un supplemento di riflessione sui diversi punti del provvedimento oggetto di specifiche richieste di approfondimento.

Maino MARCHI (PD) osserva come taluni interventi dei colleghi abbiano avuto carattere puntuale, mentre altri abbiano messo in discussione l'intero impianto del provvedimento come risultante dall'esame presso le Commissioni di merito. Precisa, infine, che la quasi totalità delle condizioni contenute nella proposta di parere del relatore sono state formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) annuncia che da parte del gruppo M5S non vi è alcun intento ostruzionistico nell'affrontare l'esame del provvedimento.

Guido GUIDESI (LNA), analogamente a quanto testé rappresentato dall'onorevole Villarosa, assicura che anche da parte del gruppo LNA non vi sarà alcun intento dilatorio rispetto al successivo corso del provvedimento. Tiene comunque ad evidenziare che i rilievi della Ragioneria dello Stato e le numerose condizioni contenute nella proposta di parere intaccano sostanzialmente il testo elaborato dalle Commissioni di merito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel prendere atto con favore delle dichiarazioni da ultimo rese dagli onorevoli Villarosa e Guidesi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 11.35.**

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, all'esito degli approfondimenti ulteriormente effettuati, volti a recepire i rilievi sollevati nel corso della discussione, formula la seguente nuova proposta di parere sul testo del provvedimento in oggetto:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1920-A, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013, recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,

nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

al fine di garantire che dall'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 1, in materia di trasparenza e di semplificazione della lettura dei contratti nel settore del gas e dell'elettricità, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario introdurre un'esplicita clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, recanti modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, e di cui all'articolo 1, comma 15, in materia biocarburanti non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, non appaiono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 che imputano anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione la concessione dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e per le piccole e medie imprese, non pregiudicano gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo dal momento che saranno utilizzate solo a decorrere dal 2015;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 10, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili;

l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di pro-

gramma di cui all'articolo 4 non pregiudicherà il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 14;

al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 4-ter, comma 2, che prevede la nomina del Commissario straordinario per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e per la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro occorre riformulare il medesimo comma prevedendo che tale Commissario sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-quater, che prevedono l'assunzione da parte dell'Istituto per il commercio estero – Agenzia per l'internazionalizzazione di personale a tempo indeterminato, comportano oneri a carattere permanente per i quali è stata prevista una copertura solo pluriennale a valere su risorse già integralmente destinate all'attuazione di specifici interventi;

le modifiche apportate all'articolo 5, comma 2, che prevedono che l'operatività degli uffici doganali per 24 ore non sia più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all'anno precedente comporterebbe l'insostenibilità, con le attuali risorse umane, delle attività assegnate agli uffici medesimi;

all'articolo 9, comma 2, ai fini della determinazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di buoni sconto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria, per l'acquisto di libri, appare necessario prevedere che tale assegnazione si verifichi nell'ambito delle risorse complessive specificamente individuate nel programma operativo nazionale di riferimento;

all'articolo 9, comma 2-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le

modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta per la diffusione della lettura, occorre introdurre una esplicita clausola volta al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5;

i commi 01 e 1 dell'articolo 10, recanti disposizioni in materia di tribunali delle società con sede all'estero devono essere riformulati al fine di assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni medesime;

l'estensione ai finanziamenti alle piccole e medie imprese dell'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, prevista all'articolo 11, comma 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-bis, recanti una norma interpretativa sugli strumenti finanziari emessi dalle cooperative non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-ter che prevedono la proroga del termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo, comunque, a carico delle imprese interessate, essendo tale proroga a carico delle imprese interessate;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-quinquies volte a prevedere l'iscrizione alla gestione INPS artigiani dei soci delle cooperative artigiane determinano minori entrate contributive prive di copertura finanziaria;

l'estensione alle società per la cartolarizzazione dei crediti dell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, prevista dall'articolo 12, comma 5, appare suscettibile di determinare minori entrate prive di copertura finanziaria;

al fine di garantire la neutralità finanziaria delle modifiche apportate all'articolo 12, comma 6-*bis* recante la disciplina del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che hanno incluso tra i finanziamenti garantiti dallo Stato anche alcuni titoli e obbligazioni emessi da piccole e medie imprese, appare necessario prevedere esplicitamente che tali garanzie siano concesse nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, deve essere riformulata nel senso di prevedere non la sospensione bensì la compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese che vantino crediti verso la pubblica amministrazione di importo pari o superiore alla somma iscritta a ruolo;

le risorse utilizzate a copertura delle minori entrate, che derivano dalla modifica della determinazione dell'aliquota dell'accisa sulla birra, dovrebbero invece essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;

l'anagrafe telematica di cui all'articolo 13, comma 1-*bis* potrà essere implementata a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;

il Fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis* comma 1, della legge n. 84 del 1994 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, reca le necessarie disponibilità;

al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 13, comma 7-*bis*, per le imprese che subiscono danni nell'ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo, occorre riformulare il suddetto comma, in modo da escludere il riconoscimento di diritti soggettivi, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali, in conformità alla disciplina contabile vigente;

l'articolo 13, comma 9-*bis*, recante disposizioni per la realizzazione della tratta ferroviaria Salerno – Stadio Arechi, deve essere riformulata specificando che

gli investimenti ai quali sono destinate le risorse volte ad assicurare la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale sono quelli relativi all'acquisto di materiale rotabile;

le disposizioni concernenti i benefici pensionistici relativi al personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, commi 19-*bis* e 19-*ter*, presentando anche carattere interpretativo, determinerebbero la ricostruzione di trattamenti pensionistici già in essere con corresponsione di arretrati, suscettibili di determinare nel primo anno di applicazione un esborso sensibilmente superiore a quello relativo agli anni successivi, in contrasto con la spesa a tal fine autorizzata pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;

appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 13, comma 25-*bis*, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;

l'utilizzo del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), deve essere riformulato in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa, in conformità con la vigente disciplina contabile;

appare opportuno riformulare il comma 1, lettera *d*), dell'articolo 14, che disciplina la destinazione delle risorse previste dal medesimo comma prevedendo il loro previo versamento all'entrata ed eliminando il riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalla lettera *a*), che potrebbe comportare la non attuabilità dell'intera disposizione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 1, dopo il comma 6-quarter, aggiungere il seguente: 6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas*

provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*all'articolo 4-ter comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* è nominato fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*all'articolo 5, sopprimere il comma 1-quater;*

*all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato;

*all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:* nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento;

*all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole:* , ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5;

*all'articolo 10, sostituire il comma 01, con il seguente:* All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole: « corte di appello di Brescia » sono aggiunte le seguenti: « È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano »;

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1, sostituire i numeri 9) e 9-bis) con i seguenti:*

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;

9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);

9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento. »;

*all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da:* ed è aggiunto *fino alla fine del comma;*

*all'articolo 11, comma 1 sopprimere il comma 3-quinquies;*

*all'articolo 12, comma 5, capoverso 9-bis, sopprimere le parole da:* , ovvero a società per la cartolarizzazione *fino alla fine del comma;*

*all'articolo 12, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole:* sono definiti *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

*all'articolo 12, sostituire il comma 7-bis, con il seguente:* 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di

finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012, e n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

*all'articolo 13, comma 7-bis, primo periodo sostituire le parole: le imprese con le seguenti: alle imprese.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo:*

*sostituire le parole: vengono indennizzate con le seguenti: può essere concesso un indennizzo;*

*aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma;*

*all'articolo 13, al comma 9-bis, sostituire le parole: ad investimenti per la funzionalità, con le seguenti: per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità;*

*all'articolo 13, sopprimere i commi 19-bis e 19-ter;*

*all'articolo 13, comma 25-bis, sostituire le parole: a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e con le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque;*

*all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposi-*

zione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

*all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:*

1) al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;*

*e con la seguente condizione:*

sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, in considera-

zione del fatto che le risorse destinate alla copertura delle minori entrate che derivano da tale disposizione, per quanto disponibili, dovrebbero essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 3, comma 12 e 6, comma 11, con i quali saranno disciplinate le disposizioni applicative del relativo credito d'imposta siano comunque adottati, in conformità a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge, successivamente all'approvazione dei programmi operativi di riferimento. ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che nella nuova proposta di parere formulata dal relatore è stata eliminata la condizione relativa agli articoli 3 e 6, in materia di crediti di imposta, in quanto le relative disposizioni produrranno effetti di cassa a partire dal 2015, e sono state riformulate, in modo da escludere che dalla attuazione delle relative disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le condizioni riferite all'articolo 4-*ter*, comma 2, che prevede la nomina del Commissario straordinario per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e per la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro, all'articolo 10, commi 01 e 1, sull'istituzione della sezione distaccata di Bolzano, e all'articolo 12, comma 7-*bis*, in tema di cartelle esattoriali. Con riferimento alla condizione relativa all'articolo 13, comma 9-*bis*, avverte che la stessa è stata modificata in modo che nel testo sia previsto specificamente che gli investimenti di cui si tratta sono quelli destinati all'acquisto di materiale rotabile.

Rocco PALESE (FI-PdL) rileva preliminarmente come sia inaccettabile il comportamento tenuto da alcuni colleghi, durante la sospensione della seduta, per contestare le valutazioni assunte dalla Ra-

gioneria generale dello Stato sul provvedimento in esame. Con riguardo alla nuova proposta di parere formulata dal relatore, osserva che, su tutte le condizioni che sono state oggetto di riformulazione, occorre acquisire ulteriori chiarimenti, da parte della stessa Ragioneria, rispetto a quelli precedentemente acquisiti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) manifesta perplessità in ordine alla eliminazione, nella nuova proposta di parere, della condizione riferita agli articoli 3 e 6 in materia di crediti di imposta, evidenziando che è da considerarsi errato, a suo avviso, l'assunto secondo cui l'imputazione dei corrispondenti oneri anche a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione non pregiudica gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo, dal momento che tali risorse saranno utilizzate solo a decorrere dal 2015. Nel sottolineare che tale considerazione appare in contrasto con quanto sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato nella documentazione trasmessa alla Commissione, ribadisce che le risorse di cui si discute non sono allo stato ancora disponibili, poiché la programmazione non si è ancora perfezionata e che, pertanto, ciò potrebbe compromettere l'effettiva idoneità della copertura finanziaria, oltre a condizionare le prerogative del Parlamento in merito a tale programmazione. Pur riconoscendo l'importanza degli interventi delineati dagli articoli 3 e 6, sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per l'attuazione di tali norme, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Infine, con riferimento all'articolo 12, comma 5, ribadisce l'opportunità che l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento venga meno non solo per le società di cartolarizzazione dei crediti, ma anche per gli OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in risposta alle questioni sollevate dall'onorevole Villarosa, fa presente che la Ragioneria

generale dello Stato ha chiarito come i profili problematici di carattere finanziario, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, riguardino esclusivamente il 2014 e che, pertanto, non sussistono elementi ostativi a consentire l'imputazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo anche a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, dal momento che tali risorse saranno utilizzate solo a decorrere dal 2015. Fa presente, inoltre, che la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei può essere rimodulata in funzione degli impegni assunti dal Parlamento, attraverso l'approvazione di provvedimenti di rango legislativo. Ricorda, infine, che, ad ulteriore garanzia del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la normativa vigente prevede che, all'atto del passaggio del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, la relazione tecnica debba essere aggiornata, previa ulteriore verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Laura CASTELLI (M5S), nel concordare con le osservazioni svolte dall'onorevole Villarosa in merito alla inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 12, comma 5, evidenzia come, l'utilizzo di risorse a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, non essendo allo stato ancora disponibili a causa del mancato perfezionamento del relativo *iter*, violerebbe i criteri contabili previsti dalla legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che, alla luce degli elementi informativi acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, le disposizioni richiamate dall'onorevole Villarosa non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come, alla luce dei molteplici aspetti di criticità rilevati nel corso della discussione,

sia necessario disporre di tempo ulteriore per approfondire i contenuti del provvedimento e che pertanto la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere il prescritto parere. Richiamando l'intervento dell'onorevole Palese, chiede inoltre che vengano forniti più dettagliati elementi informativi in merito alla vicenda cui lo stesso ha fatto testé riferimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come sia stato svolto dalla Ragioneria generale dello Stato un lavoro accurato e approfondito, e che siano stati quindi superati i profili di criticità rilevati in merito al provvedimento in esame. Fa presente, pertanto, che la proposta di parere formulata dal relatore, è idonea a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, fermo restando che le questioni relative al merito del provvedimento debbano essere discusse in altra sede.

Rocco PALESE (FI-PdL) e Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiedono di intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che i deputati Palese e Sorial sono già intervenuti nel corso della discussione.

Rocco PALESE (FI-PdL) e Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insistono nella richiesta di intervenire per dichiarazione di voto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che potrà intervenire per dichiarazione di voto non più di un deputato per gruppo, ferma restando la facoltà di prendere la parola per i deputati che volessero rendere dichiarazioni in dissenso dal gruppo di appartenenza.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara quindi, in dissenso dal gruppo di appartenenza, la sua volontà di astenersi dal voto sulla proposta di parere formulata dal relatore; ciò, in ragione della mancata acquisizione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di ulteriori e più



esaustivi chiarimenti sulle questioni emerse nel corso della discussione.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che rimanga agli atti il comportamento tenuto dal gruppo del PD, che si è rivelato non rispettoso delle norme del Regolamento della Camera – troppo spesso disattese in sede di dibattiti presso gli organi parlamentari – e di fatto indisponibile allo svolgimento di un confronto chiaro sulla effettiva osservanza dei principi contenuti nella vigente disciplina contabile. Contesta in particolare, e non solo con riferimento al provvedimento in esame, il costante ricorso, con finalità di copertura, all'utilizzo di fondi – soprattutto quelli strutturali – le cui risorse non risultano tuttavia certe. Osserva, inoltre, come la questione delle cartelle esattoriali abbia trovato una conclusione positiva solo grazie al costruttivo impegno del gruppo M5S. Stigmatizza, altresì, il fatto che l'accordo sul provvedimento in esame sia intervenuto sulla base di contatti intercorsi al di fuori dell'aula della Commissione. Nel lamentare l'assenza di una effettiva discussione in merito alle condizioni ed alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, preannunzia il voto decisamente contrario del gruppo M5S sulla proposta medesima.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, condivisa dal rappresentante del Governo, anche alla luce del fatto che la documentazione pervenuta dal Governo non risulta comunque aggiornata rispetto alle condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, da ultimo inserite nella proposta di parere del relatore. Si riserva, inoltre, di rivolgere un appello al Presidente della Camera ed al Capo dello Stato al fine di sensibilizzare le predette cariche istituzionali circa la frequente violazione, in sede di esame dei progetti di legge presentati alle Camere, del citato articolo 81 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Passando all'esame delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala quanto segue. L'emendamento Librandi 1.116 assegna per il periodo 2014-2019 alla regione Sardegna un fondo, pari a 30 milioni di euro annui, destinato all'istituzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori della miniera di carbone del Sulcis, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Al contempo provvede a sopprimere i commi 13 e 14, che pongono a carico del sistema elettrico italiano, tramite prelievo sulle tariffe, la realizzazione di una centrale termo-elettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente.

L'emendamento De Lorenzis 1.143 prevede la concessione di agevolazioni, consistenti nell'azzeramento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e nell'esenzione totale delle accise, per le imprese *start-up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere.

L'emendamento Busin 3.13 prevede una clausola di monitoraggio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Detta clausola non appare tuttavia giustificata, dal momento che l'utilizzo delle predette risorse è soggetto ad un preciso limite di spesa.

Gli emendamenti Bernardo 6.49 e 6.50 autorizzano rispettivamente una spesa per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* e per la realizzazione di progetti per l'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese utiliz-

zando con finalità di copertura i fondi speciali in misura superiore alle loro effettive disponibilità.

Gli emendamenti Dellai 10.200 e Fraccaro 10.201 sono volti a modificare il comma 1 dell'articolo 10, recante disposizioni in merito alle sezioni specializzate in materia di impresa di alcuni tribunali e corti di appello. Al riguardo si rileva che le disposizioni potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi alla riorganizzazione prevista.

L'emendamento Zanetti 12.42 abroga l'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che pone limiti alla deducibilità dal reddito di impresa degli interessi passivi in determinati casi, senza prevedere alcuna copertura finanziaria a fronte del minore gettito.

L'articolo aggiuntivo Gitti 12.010 reca varie modifiche di carattere fiscale, prevedendo, tra l'altro, una rimodulazione dell'entità della ritenuta che si applica sugli interessi derivanti da obbligazioni e altri strumenti finanziari e una modifica della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Al contempo, essa provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni mediante una riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, senza tuttavia prevedere alla quantificazione dei predetti oneri.

L'emendamento Librandi 13.104 destina 28 milioni alla realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della competitività degli aeroporti italiani. Tuttavia, nel sostituire integralmente il comma 20 dell'articolo 13, sopprime la copertura ivi prevista che disponeva l'utilizzo delle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta.

L'emendamento Oliaro 13.68 prevede la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzate esclusivamente nei siti portuali nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede me-

diate riduzione della Tabella C, la quale tuttavia non può essere utilizzata per la copertura di spese permanenti.

L'emendamento Di Salvo 13.205 prevede, in deroga alla vigente normativa, la possibilità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in possesso di determinati requisiti, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante i maggiori risparmi attesi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, dalle disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 24 del predetto decreto.

L'emendamento Di Salvo 13.14 è volta ad estendere l'applicazione delle disposizioni relative alla progressiva armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ad ulteriori categorie di lavoratori, senza tuttavia procedere ad una quantificazione dei relativi oneri e prevedere alcuna copertura finanziaria degli stessi.

L'emendamento Antimo Cesaro 14.39 sostituisce la copertura di cui al comma 1, lettera a) con l'utilizzo della Tabella C, la quale tuttavia non può essere utilizzata per la copertura di spese permanenti.

L'emendamento Baldassarre 14.201 sostituisce la copertura permanente prevista dal comma 1, lettera a), con una copertura limitata al solo anno 2014 e quindi inidonea per garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al suddetto comma 1 derivanti dall'incremento della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro.

L'emendamento Nicchi 14.205 autorizza l'INPS e l'INAIL ad implementare la dotazione organica del proprio personale ispettivo a tempo determinato nella misura annua di 250 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione delle spese della pubblica amministrazione relative all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi, il cui carattere appare aleatorio per la copertura di oneri certi quali quelli connessi alle assunzioni di personale.

L'articolo aggiuntivo Russo 14.01 reca disposizioni diverse per il settore agricolo e in particolare esclude le società cooperative dal versamento del contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala quanto segue.

L'emendamento Busin 1.80, nel demandare al Ministero dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di energia, in applicazione della direttiva 2003/96/CE, definisce l'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema in 400 milioni di euro all'anno ed abroga il vigente sistema di determinazione dei criteri di revisione delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le predette imprese. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negati a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Allasia 1.171, nel sostituire il comma 13 dell'articolo 1, recante la copertura degli oneri di cui al comma 12, concernente disposizioni sulla centrale termoelettrica a carbone nel Sulcis Iglesiente, prevede che ai suddetti oneri si provveda a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, anziché mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della nuova copertura prevista. L'emendamento Cicu 2.15 modifica le disposizioni in materia di agevolazioni per le piccole e medie imprese, prevedendo che alle stesse si applichino le disposizioni previste, non dal regolamento della Commissione sugli aiuti di importanza minore, ma da quello sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca

se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Allasia 2.70 prevede che il rimborso dal capitale dei finanziamenti, non meglio specificati, a favore delle imprese femminili potrà essere sospeso in caso di maternità dell'imprenditrice e/o di malattia invalidante di genitori o parenti entro il primo grado conviventi. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa è formulata in termini di facoltà, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari.

L'emendamento Leone 2.200 prevede che alle imprese che investano in campagne pubblicitarie si applichi l'esclusione del 20 per cento dell'imposizione Ires e Irap. Le suddette misure sono riconosciute nel limite di spesa di 30 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della nuova copertura prevista.

L'emendamento Bombassei 3.27, modificando alcuni criteri per l'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevede che tale credito di imposta sia attribuito in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Inoltre, la proposta emendativa riduce da 600 milioni a 400 milioni di euro annui il limite massimo di spesa per il triennio 2014-2016. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria a valere sul predetto Fondo per la crescita sostenibile.

L'emendamento Busin 3.17 prevede che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, sia riconosciuto con riferimento agli incrementi annuali di spesa registrati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2016. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la

stessa potrebbe determinare una estensione del periodo di fruizione dei benefici fiscali previsti dal richiamato articolo 3.

L'emendamento Villarosa 3.200 istituisce un credito di imposta per imprese che investono in ricerca e sviluppo di importo pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante aumento (dal 20 al 22 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e redditi diversi. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista.

L'emendamento Crippa 4.410 prevede, tra le condizioni previste per la stipula degli accordi di programma di cui al comma 1, che lo Stato possa concorrere per un importo massimo pari al 50 per cento al costo complessivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. La stessa prevede altresì che detti accordi debbano contenere un piano finanziario di restituzione della quota sostenuta dallo Stato presso un fondo rotativo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Cicu 6.20 modifica il comma 11, prevedendo che le modalità per usufruire del credito d'imposta per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese sia definita conformemente non al regolamento della Commissione sugli aiuti di importanza minore, ma a quello sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Caparini 6.30 prevede che gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al comma 8 potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta e agli

ascolti Auditel. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Caparini 6.33 prevede che alle misure economiche di natura compensativa prevista dal comma 9 dell'articolo 6 in materia di assegnazione di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre si applichi il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, già previsto per le suddette assegnazioni e che prevede che tali contributi partecipino alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Dorina Bianchi 6.48 posticipa al 31 ottobre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, che disciplina gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Villarosa 6.200 sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 recante misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, utilizzando come copertura le maggiori entrate derivanti dalle modifiche all'imposizione sui redditi da capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista.

L'emendamento Liuzzi 6.201 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni costituisca una banca dati di tutte le reti di accesso ad internet. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

L'emendamento Bosco 9.200 ricomprende tra i destinatari delle sovvenzioni delle attività concertistiche anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

L'emendamento Villarosa 9.201 sostituisce l'articolo 9 recante misure per favorire la lettura, utilizzando come copertura le maggiori entrate derivanti dalle modifiche all'imposizione sui redditi da capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista.

L'emendamento Causi 9.202 prevede la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, del credito d'imposta riconosciuto agli esercizi commerciali che effettuano la vendita di libri al dettaglio sia compensabile. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. L'emendamento Busin 9.10 trasforma in detrazioni i crediti d'imposta previsti dall'articolo 9 per favorire la diffusione della lettura. Al riguardo, fermo rimanendo che l'articolo 9 prevede un esplicito limite di spesa, ma presenta natura programmatica, appare opportuno che il Governo chiarisca se la trasformazione in detrazione dei benefici previsti possa determinare disallineamenti degli oneri rispetto alla copertura prevista.

L'emendamento Paglia 11.6, nell'estendere l'applicazione della legge n. 45 del 1985 anche ai casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione, prevede l'incremento del Foncooper nella misura di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede mediante la previsione del pagamento di un canone annuo di concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a carico dei titolari di concessioni

radiotelevisive pubbliche e private. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

L'emendamento Lacquaniti 11.5 prevede l'istituzione di un Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede mediante la previsione del pagamento di un canone annuo di concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a carico dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

L'emendamento Paglia 12.1 prevede che i fondi pensione destinino almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazione. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. L'emendamento Mazziotti Di Celso 12.37 prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si applichino anche alle eventuali iscrizioni, annotamenti e ulteriori formalità che si rendano opportune. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

L'emendamento Rughetti 12.216 prevede, da un lato, l'esenzione degli interessi sui buoni fruttiferi postali ed altri titoli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti spa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; dall'altro, dispone l'applicazione alla Cassa depositi e prestiti spa, fatto salvo lo speciale regime previsto per la gestione separata, alle disposizioni fiscali vigenti per gli istituti bancari. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

Gli emendamenti Gitti 12.64, Zanetti 12.39 e Giampaolo Galli 12.69 dispongono che l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del testo unico sulle agevolazioni tributarie non è dovuta se il contratto definitivo a cui la stessa deve intendersi riferita sia stato formato all'estero anteriormente al 24 dicembre 2013, indipendentemente dal fatto che lo svolgimento delle trattative sia avvenuto in Italia o in Italia sia stato stipulato il contratto preliminare. Le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare minori entrate per la finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare minori entrate.

L'emendamento Busin 12.26, istituisce presso la Cassa depositi e prestiti un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per la cessione di crediti scaduti o esigibili anche mediante la loro cartolarizzazione. Al relativo onere si provvede fissando al 27 per cento le ritenute, le imposte sostitutive, gli interessi i premi e ogni altro provento relativi ad operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria.

Gli emendamenti Zanetti 12.40, Gitti 12.62 e Giampaolo Galli 12.70 modificano la disciplina vigente relativa alla ritenuta del 20 per cento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, disponendo, tra le altre cose, che la stessa non si applichi alle cambiali finanziarie. Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che dall'introduzione del suddetto regime fiscale alle cambiali finanziarie non derivino minori entrate per la finanza pubblica.

L'emendamento Galgano 12.43 prevede che i confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possano imputare al fondo consortile, al capitale

sociale, ad apposita riserva o possano accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, della regione e di altri enti pubblici. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.

L'emendamento Maietta 12.86 prevede che non concorrano alla formazione del reddito dei soggetti in amministrazione straordinaria gli interventi di sostegno disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.

L'emendamento Abrignani 12.200 prevede che la garanzia del fondo a favore delle piccole e medie imprese sia concessa alle imprese di qualsiasi dimensione. Al riguardo, fermo rimanendo il rispetto delle disponibilità finanziarie del fondo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.

L'emendamento Allasia 12.019 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze determini indirizzi e misure per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Al riguardo, ferma rimanendo la natura programmatica della disposizione, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.

L'articolo aggiuntivo Pisano 12.0200 introduce i certificati di credito fiscale quali strumenti alternativi per la fruizione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Ai relativi oneri si provvede mediante aumento (dal 2 al 2,2, per mille) dell'imposta di bollo sui depositi titoli. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria. L'emendamento Grimoldi 13.56 autorizza un contributo venticinquennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014 per il finanziamento del progetto approvato con la de-

libera CIPE n. 33 del 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria.

L'emendamento Liuzzi 13.51 è volto ad escludere dalla revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE quelle relativa alla delibera n. 146 del 17 novembre 2006, sopprimendo e riducendo, conseguentemente, gli importi destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse derivanti dalla revoca delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 siano sufficienti a garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del citato articolo 13.

L'emendamento Bernardo 13.45, in aggiunta alle opere infrastrutturali già indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, da realizzare attraverso le risorse derivanti dalla revoca delle assegnazioni di cui alle delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010, destina ulteriori 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 alla realizzazione del modulo di gestione dei flussi merci e del modulo « corridoio doganale virtuale » per le finalità dell'EXPO 2015. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se alla realizzazione dell'ulteriore opera infrastrutturale prevista dalla proposta emendativa possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla revoca delle assegnazioni di cui alle delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010.

L'emendamento Pellegrino 13.250 è volto ad istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Fondo per favorire il recupero e degli edifici privati dei centri storici, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare

opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

L'emendamento Bernardo 13.208 prevede che, nell'ambito degli appalti per i lavori pubblici, la compensazione, in aumento o di munizione, prevista per il caso di variazioni di prezzi dei materiali da costruzione, sia disposta per la percentuale eccedente il 10 per cento, anziché per la metà della predetta percentuale, come disposto dalla attuale normativa. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento Daga 13.94, tra l'altro, attribuisce le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, attualmente svolte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Ministero dell'ambiente possa fare fronte allo svolgimento delle nuove funzioni ad esso assegnate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'emendamento Di Salvo 13.203, nel modificare l'attuale ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento degli organi dei predetti enti, prevedendo che dall'attuazione delle relative disposizioni debba conseguire un risparmio di spesa rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

Gli emendamenti Di Gioia 14.203, Airaudo 14.207 e Antimo Cesaro 14.38 prevedono tra le altre cose che la gestione della banca dati delle attività ispettive sia affidata senza ulteriori oneri all'INPS. Al riguardo, ferma rimanendo che le clausole di neutralità finanziaria non appaiono formulate in maniera conforme alla vigente

disciplina contabile, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle stesse.

L'emendamento Di Salvo 14.206 autorizza l'INPS e l'INAIL ad assunzioni di personale ispettivo di livello non dirigenziale nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa del medesimo personale ispettivo di livello dirigenziale cessato dal servizio. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Dorina Bianchi 6.48, Rughetti 12.216, Bernardo 13.45 e sull'articolo aggiuntivo Allasia 12.019, sui quali esprime nulla osta. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Da Villa 1.206 e Bernardo 1.216, e nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti a sua prima firma 3.200, 6.200 e 9.201, nonché sugli emendamenti Liuzzi 6.201 e Bosco 9.200, trattandosi nel complesso di proposte emendative che recano specifiche forme di copertura finanziaria, nella sostanza identiche a quelle già utilizzate in occasione dell'esame di altri progetti di legge nel corso della legislatura attuale e sulle quali il Governo non aveva allora sollevato obiezioni dal punto di vista finanziario.

Lorenzo DELLAI (PI) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario sul suo emendamento 10.200, dal momento che gli oneri da esso recati sarebbero interamente posti a carico della regione interessata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere contrario sulle proposte emendative 3.200, 6.200, 6.201,

9.200, 9.201 e 10.200, testé richiamate dagli onorevoli Villarosa e Dellai, segnala che l'emendamento Villarosa 3.200, concernente il credito di imposta in favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, amplia comunque la platea dei potenziali beneficiari della predetta misura agevolativa. In proposito, anche a voler prescindere dalla eventuale idoneità o meno della copertura finanziaria espressamente individuata, precisa che il parere contrario sulla proposta emendativa deriva dal fatto che gli oneri discendenti dal predetto ampliamento, in assenza di apposita relazione tecnica, non risultano espressamente quantificati. Rileva come analoghe considerazioni giustifichino il parere contrario sull'emendamento Villarosa 6.200, a causa della mancata perimetrazione della platea dei potenziali beneficiari delle misure volte a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese. In relazione all'emendamento Liuzzi 6.201, che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la costituzione di una banca dati di tutte le reti di accesso ad internet, osserva che lo stesso comporta comunque oneri aggiuntivi privi di adeguata copertura finanziaria. Segnala, altresì, che l'emendamento Bosco 9.200 estende l'ambito dei destinatari delle sovvenzioni delle attività concertistiche, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e delle relative coperture. Conferma, inoltre, il parere contrario sull'emendamento Villarosa 9.201 che, introducendo nuove fattispecie rispetto a quelle già previste dall'articolo 9 del provvedimento, è suscettibile di determinare nuovi oneri, peraltro non quantificati, a carico della finanza pubblica. Quanto, infine, all'emendamento Dellai 10.200, osserva che lo stesso risulta precluso a seguito delle ulteriori condizioni, riferite all'articolo 10 del provvedimento in esame, contenute nella proposta di parere testé approvata.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.80, 1.116, 1.143, 1.171,



1.206, 1.216, 2.15, 2.70, 2.200, 3.13, 3.17, 3.27, 3.200, 4.410, 6.20, 6.30, 6.33, 6.49, 6.50, 6.200, 6.201, 9.10, 9.200, 9.201, 9.202, 10.200, 10.201, 11.5, 11.6, 12.1, 12.26, 12.37, 12.39, 12.40, 12.42, 12.43, 12.62, 12.64, 12.69, 12.70, 12.86, 12.200, 13.14, 13.51, 13.56, 13.68, 13.94, 13.104, 13.203, 13.204, 13.205, 13.208, 13.250, 14.38, 14.39, 14.201, 14.203, 14.205, 14.206 e 14.207 e sugli articoli aggiuntivi 12.010, 12.0200 e 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Venerdì 7 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.**

**C. 1920-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.800

e 6.800 delle Commissioni, che riproducono nella sostanza gli emendamenti Da Villa 1.206 e Liuzzi 6.201, prevedendo però l'introduzione di alcune clausole di invarianza finanziaria che tendono a garantire che dagli emendamenti in questione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti in esame propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando con il presidente sui predetti emendamenti, propone di rivedere il parere contrario, espresso dalla Commissione nella seduta antimeridiana della giornata odierna, sull'emendamento Causi 9.202, poiché non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Propone quindi di esprimere nulla osta anche sul citato emendamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo sull'emendamento Causi 9.202, propone di esprimere nulla osta anche sul citato emendamento.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) propone di passare immediatamente alla votazione del parere sui menzionati emendamenti.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che la Commissione sta procedendo senza la necessaria documentazione formale e certificata della Ragioneria dello Stato sugli emendamenti in esame.

Maino MARCHI (PD), replicando, osserva che di regola la Ragioneria non presenta relazioni tecniche sugli emendamenti non approvati dalle Commissioni e quindi recepiti nel testo approvato.

Guido GUIDESI (LNA), concordando con quanto osservato dal deputato Palese, non ritiene accettabile quanto affermato dal presidente Boccia in Aula nella seduta odierna riguardo all'atteggiamento delle opposizioni nell'esame del provvedimento in Commissione, che sembrerebbe voler

tacciare le opposizioni di uno sterile ostruzionismo. Al contrario tutti i gruppi di opposizione hanno precisato di non avere alcuna intenzione di ricorrere all'ostruzionismo, mentre le criticità emerse nel corso dell'esame del provvedimento sono piuttosto da imputare ad una discutibile organizzazione e conduzione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente* tiene a precisare che le sue parole in Aula sono state male interpretate, non volendo affatto stigmatizzare l'atteggiamento delle opposizioni.

Laura CASTELLI (M5S) concorda con quanto osservato dal deputato Guidesi, evidenziando di aver avuto la stessa impressione ascoltando l'intervento in Aula del presidente Boccia. Precisa quindi, a nome del proprio gruppo, di non aver affatto voluto fare uno sterile ostruzionismo, ma di aver messo in rilievo solamente i numerosi problemi di copertura finan-

ziaria del testo e, in particolare, l'inopinato avallo da parte del relatore e del presidente di modalità di copertura finanziaria poco rispondenti ai principi legislativi di contabilità pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente* replicando a quanto affermato dal deputato Castelli, precisa che la Commissione si è sempre attenuta nel corso dei suoi lavori al rispetto della legislazione contabile e finanziaria vigente.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce la sua contrarietà sul parere relativo agli emendamenti 1.800 e 6.800 delle Commissioni, non supportato da alcuna documentazione ufficiale e certificata della Ragioneria dello Stato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VI

Roma, 06 FEB. 2014

Prot. N. 10834  
Rif. Prot. Entrata Nr. 10745  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All' Ufficio legislativo - Economia  
E p.o. Ufficio legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 1920 A- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Con riferimento al testo del provvedimento indicato in oggetto, risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni riunite X e VI riunite della Camera dei Deputati, si fa presente quanto segue.

Art. 1, commi 6-ter e 6-quater - Ex emendamento 1.141 (nuova formulazione) ed emendamenti 1.97, 1.95, 1.136 (nuova formulazione) -

Introducono, dopo il comma 6, due nuovi commi che prevedono norme di trasparenza e semplificazione della lettura dei contratti nel settore del gas e dell'elettricità e verifiche del rispetto delle norme comunitarie poste a carico dell'ABEG.

Ai fini di un ulteriore corso della proposta si ravvisa la necessità che la ABEG fornisca assicurazioni sulla sostenibilità dei nuovi compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e che gli emendamenti siano corredati di clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: "6-quinquies. Dall'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e le amministrazioni

*interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.*

**Art. 3, commi 1, 12 e 13 - Ex emendamenti 3.24 (nuova formulazione) 3.23 (nuova formulazione) 3.31 (nuova formulazione)**

Le modifiche introdotte in Commissione sono volte a prevedere che il credito di imposta per la ricerca di cui all'articolo 3 possa essere finanziato oltre che le risorse dei fondi comunitari di cui alla programmazione 2014/2020 anche con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020

In proposito, per quanto la disposizione sia meramente programmatica, si fa presente che in sede CIPE non potrà avere attuazione per l'anno 2014.

Si ricorda che la legge di stabilità ha previsto l'appostazione in bilancio di 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015 e 1.000 milioni per il 2016, che dovranno essere utilizzate tenendo conto della ripartizione tra quota nazionale e quota regionale ( 60% e 40%) nonché della chiave di riparto territoriale ( 20% centro-nord e 80% mezzogiorno) da applicare a entrambe le quote. In particolare, relativamente all'annualità 2014 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (Nuova programmazione - quota stato ) sono state, per circa il 75% già finalizzate con LS 147/2013. La restante quota è in attesa di finalizzazione da parte del CIPE. L'assegnazione di quota parte delle risorse relative all'annualità 2014 alle finalità dell'emendamento comprometterebbe l'assegnazione della restante quota, pari ad 8 milioni di euro, alle ulteriori finalizzazioni già previste a legislazione vigente dalla stessa LS 147/2013. L'utilizzo della quota regionale comporterebbe, invece, effetti negativi su indebitamento netto atteso che l'utilizzo di tale quota non è considerata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Ciò a fronte di un limite massimo di spesa indicato nella presente disposizione di 600 milioni di euro, cui si aggiungono anche il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per i Voucher di cui all'articolo 6, comma 1, e di 50 milioni di euro per il credito di imposta di cui all'articolo 6, comma 10, disposizioni alle quali sono state apportate analoghe modifiche dall'emendamento 6.78 dei relatori.

Infine, con riferimento alla modifica al comma 12, si fa presente che, nonostante l'eliminazione del termine ivi indicato per l'adozione del decreto attuativo, lo stesso decreto non potrà essere adottato se non successivamente all'individuazione, nell'ambito della programmazione comunitaria e del Fondo sviluppo e coesione, delle risorse necessarie per la copertura finanziaria della misura.

**Articolo 4-ter – Ex Emendamento 4,0,5**

**Comma 1-** prevede che le risorse liquidate per il risarcimento danno ambientale con sentenza n. 2536 del 28/2/2012 del Tribunale di Milano siano finalizzate alla progettazione ed attuazione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone.

In proposito, nel ricordare che la disposizione riprende quanto già disposto dall'art. 1, comma 11, D.L. 126/2013, si rappresenta la necessità di apportare la seguente modifica:

- le parole "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti parole "sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".

**Comma 2-** prevede la nomina di un Commissario straordinario e l'istituzione di un a contabilità speciale per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro.

Parere contrario comporta oneri privi di copertura, in quanto fa riferimento a "risorse acquisite" di cui, in assenza di relazione tecnica del Ministero dell'ambiente, non risulta alcuna disponibilità. Pertanto, si chiede lo stralcio.

**Comma 3-** prevede che per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari si avvalgono di: enti vigilati dal Ministero dell'ambiente, della amministrazione regionale, della Provincia e del Comune.

Nulla da osservare, fermo che, stralciando come richiesto il comma 2, il comma 3 va opportunamente riformulato.

**Articolo 5****comma 1-quater – Ex emendamento 5.40**

La proposta preveda l'ampliamento della dotazione organica dell'ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - a seguito dell'assunzione, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, di unità personale appartenente all'area funzionale C p.e. CI attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità relativo al concorso pubblico bandito nel 2008 dall'ex ICE.

Al riguardo, si esprime parere contrario, atteso che le proposte comportano maggiori oneri non dettagliatamente quantificati, con copertura non idonea per 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, sul capitolo 2532 MISE di natura obbligatoria, parametrato alle esigenze connesse alle attuali spese di personale e quindi senza margini inutilizzati.

Inoltre, la proposta non specifica se trattasi di assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, pertanto, qualora le assunzioni si intendessero a tempo indeterminato –così come sembrerebbe vista la previsione del contestuale incremento della dotazione organica (di 32 unità)

dell'Agenzia - l'onere presenta carattere di strutturalità e, pertanto, la copertura finanziaria prevista solo per un triennio, non è congrua.

Infine, la disposizione si pone in contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale pubblica già perseguite con i provvedimenti vigenti ad oggi in materia di riduzione delle dotazioni organiche e di limitazioni del turn over.

**comma 2 – Ex emendamento 5.41**

La Commissione ha modificato la disposizione relativa agli uffici doganali H24 (comma 2), eliminando la condizione per cui la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato

**Parere contrario** La mancanza di tale condizione potrebbe compromettere la funzionalità degli uffici doganali in relazione all'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci, che avverrebbe, peraltro, a invarianza di spesa, come anche specificato nella RT della disposizione che s'intende modificare. Si segnala, infatti, che l'apertura H24 sarebbe insostenibile con le attuali risorse umane

**comma 2-bis – Ex emendamento 5.35 Nuova formulazione**

Si rinvia alle amministrazioni interessate ed in particolare all'Agenzia delle dogane per valutare se i nuovi termini procedurali per l'espletamento dei controlli doganali siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 6, commi 1, 2, 10, 11 e 14 – Ex emendamento 6.78 (i relatori)**

Le modifiche introdotte dalla Commissione sono volte a prevedere che le misure di cui ai commi 1 (voucher digitale) e 10 (credito di imposta connettività digitale) possano essere finanziate oltre che le risorse dei fondi comunitari di cui alla programmazione 2014/2020 anche con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, tenuto conto (*in base alla relazione illustrativa che era pervenuta unitamente all'emendamento*) che i programmi comunitari hanno vincoli territoriali (solo per il Mezzogiorno) e operativi che ne rendono difficile l'utilizzo per tali finalità.

In proposito, pur prendendo atto che il richiamo al Fondo sviluppo e coesione ha carattere meramente programmatico, al pari di quello già operato dall'attuale articolo 6 alla programmazione comunitaria, si fa presente che tali criticità erano state già rappresentate da questo Dipartimento in sede di istruttoria del provvedimento e che il ricorso al Fondo sviluppo e coesione non appare idoneo a superarle considerato che anche tale Fondo ha vincoli di destinazione territoriale in favore del Mezzogiorno e che le risorse disponibili per la nuova programmazione – quota nazionale - non sono sufficienti a tali finalità: la legge di stabilità ha infatti previsto l'appostazione in bilancio di 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015 e 1.000 milioni per il 2016. Si deve inoltre tenere conto

della ripartizione tra quota nazionale e quota regionale ( 60% e 40%) nonché della chiave di riparto territoriale ( 20% centro-nord e 80% mezzogiorno) da applicare a entrambe le quote.

Inoltre, si fa presente che in sede CIPE non potrà avere attuazione per l'anno 2014: si ricorda che relativamente all'annualità 2014 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (Nuova programmazione – quota stato ) sono state, per circa il 75% già finalizzate con LS 147/2013. La restante quota è in attesa di finalizzazione da parte del CIPE. L'assegnazione di quota parte delle risorse relative all'annualità 2014 alle finalità dell'emendamento comprometterebbe l'assegnazione della restante quota, pari ad 8 milioni di euro, alle ulteriori finalizzazioni già previste a legislazione vigente dalla stessa LS 147/2013. L'utilizzo della quota regionale comporterebbe, invece, effetti negativi su indebitamento netto atteso che l'utilizzo di tale quota non è considerata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Ciò a fronte di un limite massimo di spesa indicato nella presente disposizione di 100 milioni di euro per i Voucher di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per il credito di imposta di cui al comma 10, cui si aggiunge anche il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro previsto per il credito di imposta di cui all'articolo 3, al quale è stata apportata un'analoga modifica dagli emendamenti 3.24 (nuova formulazione) 3.23 (nuova formulazione) 3.31 (nuova formulazione).

Infine, con riferimento alla modifica al comma 11, si fa presente che, nonostante l'eliminazione del termine ivi indicato per l'adozione del decreto attuativo, lo stesso decreto non potrà essere adottato se non successivamente all'individuazione, nell'ambito della programmazione comunitaria e del Fondo sviluppo e coesione, delle risorse necessarie per la copertura finanziaria della misura.

**Art. 9 Modifiche ai commi 1, 2, 3 e 4 – Ex emendamento 9.9 (nuova formulazione) e emendamento 9.100.**

La disposizione relativa credito di imposta per l'acquisto dei libri, è stata modificata al fine di:

- Prevedere che il credito di imposta sia riconosciuto solo agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio
- Sostituire il comma 2, stabilendo che con decreto interministeriale MIUR, MISE, MIBACT (non MEF) sia disciplinato il rilascio a ciascun studente degli istituti di istruzione secondaria di un buono sconto del 19% per l'acquisto dei libri presso gli esercizi commerciali;
- Introdurre un nuovo comma 2-bis con cui rinviare ad un decreto interministeriale MEF, MISE, MIBAC per la disciplina attuativa di quanto previsto dai commi 1 e 2.
- Sopprimere i commi 3 e 4 relative alla modalità di fruizione del credito di imposta.

In proposito, nel rinviare anche al Dipartimento delle finanze, si fa presente che la norma, come modificata, può essere assentito a condizione che:

- Al comma 2 novellato dopo le parole *"l'importo disponibile ai sensi del comma 5"* siano aggiunte le seguenti parole: *"nei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento"*.

Inoltre, sempre al comma 2, appare necessario prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze a garanzia del rispetto del predetto limite di spesa: a tal fine, dopo le parole *"Ministro dello sviluppo economico"* vanno aggiunte le seguenti parole: *"il Ministro dell'economia e delle finanze"*;

- Al comma 2-bis vanno reintrodotte le previsioni di cui all'originario comma 4, relativo alla disciplina delle modalità di fruizione del credito di imposta nonché delle procedure per il rispetto del limite di spesa. Pertanto, fatte salve le ulteriori modifiche che il Dipartimento delle finanze vorrà apportare per adeguare la disposizione al mutamento dei beneficiari (gli esercenti che vendono libri al dettaglio), nonché alla previsione nel novellato comma 2 del rilascio di un buono sconto da parte delle scuole, al comma 2-bis, vanno aggiunte in fine le seguenti parole:

*"ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato."*

#### **Art. 10 – Ex emendamento 10.3 Nuova formulazione**

Le modifiche introdotte dalla Commissione sono volte a prevedere (comma 2, lettera b), numeri 9 e 10) l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano, con conseguente rimodulazione delle competenze della sezione specializzata in materia di impresa di Venezia. La disposizione prevede che tale nuova istituzione "non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato".

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che la clausola di invarianza finanziaria di cui al nuovo comma 1, non risulta idonea ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si esprime pertanto parere contrario atteso che la proposta non è corredata da apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'asserita invarianza finanziaria. Sul punto, si rinvia al competente Ministero della giustizia.



**Art. 11 Comma 1, lettera b-bis – ex emendamento 11.21**

Estende ai finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese le agevolazioni tributarie di cui all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

In proposito, si segnala che la disposizione introdotta appare suscettibile di determinare minori entrate non quantificate, prive di copertura. Pertanto, allo stato, nel rappresentare la necessità di acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, si esprime parere contrario all'ulteriore corso.

**Art 11 comma 3 quinquies - ex emendamenti 11.18, 11.30, 11.33**

Diretti a prevedere l'iscrizione alla gestione INPS artigiani dei soci delle cooperative artigiane (attualmente assicurati presso il FPLD). La disposizione determina minori entrate contributive per l'INPS, non quantificati né coperti. L'ultima relazione tecnica disponibile, relativa a proposte emendative all'AS 2514 nella precedente legislatura, evidenziava minori entrate contributive per 8,8 mln di euro su base annua.

Per i profili di natura fiscale, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

In tale stato di cose, si esprime parere contrario all'ulteriore corso

**Art. 12, comma 5, capoverso 9-bis – ex emendamenti 12.41 (nuova formulazione) e 12.82 (nuova formulazione)**

Estendono la non applicabilità della ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie alle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

In proposito, si segnala che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate non quantificate, prive di copertura. Pertanto, allo stato, nel rappresentare la necessità di acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, si esprime parere contrario all'ulteriore corso.

**Art. 12, comma 6-bis – ex emendamento 12.68**

Estende la garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 anche a favore delle società di gestione del risparmio.

Nel merito, si esprimono forti perplessità in quanto l'emendamento appare suscettibile di snaturare il Fondo di garanzia estendendolo ad operazioni con elevati profili di rischiosità.

Si rinvia comunque alle valutazioni del Dipartimento del tesoro anche al fine di verificare che non comporti un aumento di rischiosità del fondo tale da determinare maggiori escussioni e conseguenti effetti per la finanza pubblica. In ogni caso, ai fini dell'ulteriore corso, si rappresenta la necessità di introdurre una clausola di invarianza del seguente tenore: dopo le parole "sono definiti" aggiungere le seguenti parole: "*nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,*".

**Art. 12, comma 7-bis - ex emendamento 12.49**

La disposizione prevede la sospensione delle cartelle esattoriali per le imprese che vantino crediti verso la PA di importo pari o superiori.

Al riguardo, si esprime parere contrario, atteso che la proposta comporta minori entrate per il 2014 non quantificate e prive di copertura finanziaria.

Si segnala inoltre che la disposizione presenta anche altri aspetti di criticità attinenti il piano applicativo, che non possono essere ignorate o rinviate genericamente ad un decreto ministeriale ai fini della loro soluzione.

In primo luogo, non si considera il fatto che crediti e debiti possano essere vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni diverse, senza un meccanismo che garantisca la neutralità per tutti gli enti coinvolti (debitore e creditore).

A fronte della sospensione della cartella esattoriale dovrebbe essere stabilito (non essendo prevista la sospensione del pagamento del debito commerciale) l'obbligo per l'impresa di pagare comunque l'imposta non appena ricevuto il pagamento della prestazione commerciale o più opportunamente un meccanismo di intervento sostitutivo dell'ente debitore commerciale, che dovrebbe versare la somma dovuta direttamente all'ente che vanta il credito tributario.

Se il debito commerciale si paga nel 2014 e la cartella nel 2015, o comunque dopo la fine della sospensione, si determina un peggioramento del fabbisogno 2014 nonché dell'indebitamento per i debiti in conto capitale, fermo restando che il saldo netto da finanziare registra una minore entrata per il solo effetto della sospensione dei versamenti per tutto il 2014.

La norma, poi, non prevedendo una data entro la quale debba essere stata emessa la cartella oggetto di sospensione, di fatto può applicarsi anche a inadempienze ancora non notificate alle imprese (analogamente non si fa riferimento alla data di maturazione del debito commerciale). Ciò può determinare un disincentivo per le imprese a pagare somme dovute in attesa di una futura sospensione, determinando così minori introiti fiscali.

Pertanto, per quanto di competenza, la disposizione, nei suoi attuali termini, non può avere ulteriore corso.

**Articolo 12, comma 7-ter (emendamento 12.24 (nuova formulazione))**

La disposizione modifica la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra.

In merito alla copertura finanziaria proposta, si esprime parere contrario per i seguenti motivi:

- in ordine alla copertura finanziaria pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in quanto il predetto Fondo, pur presentando le necessarie disponibilità, è destinato ad iniziative governative in corso di predisposizione per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il governo che verrebbero vanificati in caso di approvazione definitiva della norma;
- in ordine alla copertura finanziaria pari a 7,5 milione di euro per l'anno 2014 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, non si ritiene assentibile in quanto le esigue risorse ancora disponibili per l'anno 2014 sono destinate a finalità considerate prioritarie per il Ministero dell'economia e finanze.

**Articolo 13, comma 7-bis – ex emendamento 13.133 Nuova formulazione**

La disposizione deve essere riformulata al fine di escludere che possano insorgere diritti soggettivi a garanzia del rispetto del limite di spesa. A tal fine il primo periodo del comma 7-bis va sostituito con il seguente periodo:

*“Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese alle imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate può essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito, e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa del presente comma.”*

Inoltre, si segnala che la copertura sul fondo speciale di parte corrente è mal formulata, in quanto fa riferimento all'unità previsionale di base, pertanto, si chiede la riformulazione dell'ultimo periodo del comma 7-bis: sostituire le parole da *“iscritto”* fino a *“all'uopo”* con le seguenti *“del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando”*.

**Articolo 13, comma 9-bis – ex emendamento 13.7 Nuova formulazione**

Prevede che le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta Stazione Centrale FS di Salerno – Stadio Arechi siano destinate, nei limiti di 5 milioni di euro ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale, per il biennio 2014-2015.

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto, in assenza di una relazione tecnica del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è chiaro di quali risorse si tratti e se le stesse siano disponibili, ovvero finalizzate a far fronte ad impegni vincolanti già presi per la realizzazione della tratta. Inoltre, la non univoca finalizzazione ad *“Investimenti per la funzionalità al contratto di servizio”* non consente di escludere una dequalificazione della spesa.

**Articolo 13, commi 19-bis e 19-ter (Emendamento 13.23 Nuova formulazione)**

Diretto ad interpretare l'articolo 3 della legge n. 284 del 1977 nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato con percezione della indennità di servizio di istituto, o di quelle indennità da essa assorbita per effetto della legge n. 967 del 1969, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale correlata a rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato. Agli oneri, quantificati nell'emendamento in 6 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con riduzione della tabella A, accantonamento MEF.

**Parere contrario** La disposizione determina effetti in termini di maggiore spesa pensionistica.

Al riguardo, si fa presente che:

- a) Gli effetti finanziari in termini di maggiore spesa pensionistica devono essere puntualmente quantificati da una relazione tecnica predisposta dal competente Ministero del lavoro, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS;
- b) Trattandosi di disposizione di carattere interpretativo, determinerebbe la ricostituzione di trattamenti pensionistici già in essere, con corresponsione di arretrati, che determinerebbero un esborso sensibilmente superiore nel primo anno di applicazione;
- c) La disposizione, che risulta assolutamente asistemica, determinerebbe inevitabili effetti emulativi nell'ambito del comparto sicurezza e difesa, con conseguenti oneri di entità rilevante.

**Art. 14 come sostituito – ex emendamento 14.57 relatori**

In merito alle modifiche introdotte dalla Commissione, si rappresenta che le medesime possono essere assentite a condizione che il testo della disposizione sia riformulato sia per renderlo

conforme alle vigenti norme di contabilità che, per assicurare che il Fondo sociale per l'occupazione operi esclusivamente per le proprie finalità originarie di sostegno del reddito.

A tal fine, occorre apportare le seguenti modifiche:

- Il comma 1, lettera a), l'ultimo periodo va riformulato nei termini seguenti:  
*"Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente lettera, quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;"*
- Il comma 1, lettera d) va riformulato nei termini seguenti:  
*"d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:  
1) nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2014, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Le misure sono definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto.  
2) nella parte restante, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."*
- Va inoltre aggiunto il seguente comma:  
*"2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".*

Il Ragioniere Generale dello Stato